



# *Ministero della Salute*

Decreto del Ministro della salute di modifica del DM 7 marzo 2006, recante  
“*Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*”

## IL MINISTRO

**VISTO** il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE, nonché dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

**VISTO**, in particolare l’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2006, n. 60, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, in attuazione dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 3, comma 6 del predetto decreto 7 marzo 2006, il quale, nel dettare i criteri per l’attribuzione dei punteggi da assegnare durante la correzione, dispone che “Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte”;

**CONSIDERATO** che, per l’accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, non è previsto alcun limite per il superamento della relativa prova concorsuale;

**RITENUTO** di dover scongiurare una disparità di trattamento tra gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di specializzazione universitaria e gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di formazione specifica in medicina generale, al fine di non pregiudicare questi ultimi;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l’assenza di limiti nella formazione delle graduatorie del concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, garantirebbe la massima copertura dei posti banditi dalle Regioni e Province Autonome e, conseguentemente, il totale utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione per la formazione in parola;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla modifica dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, eliminando la previsione del limite minimo di 60 risposte esatte per il superamento della prova concorsuale;

## DECRETA

### Art. 1

1. All'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa, le parole "Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte" sono soppresse.

### Art. 2

1. Il presente decreto ha validità dal momento della sua adozione e non esplica effetti retroattivi rispetto alle graduatorie concorsuali relative ai precedenti concorsi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO